Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Venerdì 30 dicembre** | **Numero 306**

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno . . . . . L. 65
» » semestre . . . . » 36
» » trimestre . . . . » 30

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . L. 120
» » semestre . . . . » 80
» » trimestre . . . . » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860, ***che reca un'aggiunta all'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, 24 dicembre 1911, n. 1497, relativamente al servizio militare da prestarsi dagli studenti delle scuole medie di grado superiore ed assimilate.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto l'art. 2, del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, è fatta la seguente aggiunta:

« Quando la leva di una classe venga iniziata prima dell'anno in cui gli inscritti che vi appartengono compiano il ventesimo della età loro, il ritardo della chiamata alle armi potrà pure essere concesso ai militari arruolati nella leva stessa che siano studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate, nonchè ai candidati alla licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie.

« Cessa l'ottenuto beneficio quando sono esaurite le sessioni nelle quali essi sono ammessi a riparare le prove fallite, o quando, conseguita la licenza, non continuano gli studi nelle Università, ovvero in altri Istituti superiori ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 19 1.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 18 dicembre 1921, n. 1859, *che eleva la misura del contributo sulle imposte e sugli affari a favore dei combattenti, mutilati e vedove di guerra con prole, nelle nuove Provincie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178;

Visto il R. decreto 16 giugno 1921, n. 795;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le altre disposizioni di cui al decreto 2 dicembre 1920, nn. 5212-1981 del commissario generale civile per la Venezia Giulia ed al decreto 6 dicembre 1920, n. 71946-1/4 del commissario generale civile per la Venezia Tridentina, il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole; con effetto dal 1° gennaio 1922, viene elevato da cinque a quindici centesimi per ogni lira d'imposta fondiaria, casatico classi, imposta pigioni, imposta cinque per cento, imposta generale o speciale sull'industria, imposta sulle rendite, sulla rendita (personale) o sulle tantièmes.

Art. 2.

Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, di cui all'art. 33 del R. decreto 16 giugno 1921, n. 795, con effetto dal 1° gennaio 1922, viene elevato da quindici a venti centesimi per ogni lira.

Il contributo sulle tasse per i trasporti automobilistici resta invariato nella misura portata dai decreti numeri 041-1770 e 63005 emanati il 12 ottobre 1920 dai commissari generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina.

Art. 3.

Sulle imposte dirette di cui all'art. 1 del presente decreto, da commisurarsi per l'anno 1922 e seguenti, il contributo di centesimi quindici per ogni lira è applicabile anche nei territori dei comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno.

Nei medesimi territori il contributo di cui all'art. 2, già dovuto in virtù dell'art. 33 e del secondo capoverso dell'art. 35 del R. decreto 16 giugno 1921, n. 795, nonchè del decreto 27 giugno 1921, n. 2261, del ministro delle finanze viene elevato, con effetto dal 1° gennaio 1922, da quindici a venti centesimi per ogni lira.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 1864, *che pone i servizi postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie nonchè gli uffici relativi alla diretta dipendenza del Ministero delle poste e dei telegrafi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233, relativo all'Amministrazione civile delle nuove Provincie;

Ritenuta la opportunità che a la gestione dei servizi postali, telegrafici e telefonici nelle nuove Provincie, per il loro carattere eminentemente tecnico sia provveduto direttamente dal Ministero, al fine di assicurarne il più rapido coordinamento con quelli delle altre Provincie del Regno e dei paesi esteri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi postali telegrafici e telefonici nelle nuove

provincie del Regno e gli uffici relativi vengono posti alla diretta dipendenza del Ministero delle poste e dei telegrafi, cessando in conseguenza la funzione finora esercitata dai commissari generali civili.

Art. 2.

Il personale postale, telegrafico e telefonico proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica, e confermato in servizio, passa alla diretta dipendenza del Ministero delle poste e dei telegrafi, ma continuerà ad essere soggetto alle norme e discipline dello antico regime, fino a che non sarà provveduto alla sua definitiva sistemazione giuridica ed economica.

Art. 3.

Gli uffici postali telegrafici e telefonici delle nuove Provincie, attualmente distinti in erariali e di classe, saranno gradatamente trasformati, per accertata opportunità, secondo le norme vigenti per gli uffici del Regno.

Art. 4.

Per tutto il corrente esercizio finanziario le spese riguardanti la gestione dei servizi postali, telegrafici e elefonici nelle nuove provincie continueranno a far parte dei bilanci dei competenti Commissariati civili.

I fondi stanziati nei singoli capitoli di spesa saranno erogati esclusivamente su richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi che vi provvede a mezzo dei propri organi, ai quali i Commissariati civili, faranno su relativa richiesta, le occorrenti anticipazioni nei limiti degli stanziamenti stessi.

Art. 5.

'Ufficio speciale istituito presso il Ministero delle poste e dei telegrafi per l'amministrazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici nelle nuove Provincie, cesserà di funzionare alla data che sarà stabilita per decreto Ministeriale. Secondo esigenze del razionale coordinamento della materia, gli affari ad esso demandati saranno gradualmente passati alle Direzioni generali ed ai servizi dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, secondo le rispettive competenze.

La direzione dell'ufficio potrà essere emporaneamente affidata ad un funzionario superiore a riposo.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1922. Le norme per l'esecuzione di esso saranno stabilite con decreto Reale promosso dal ministro delle poste e dei telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1865, *che demanda agli organi provinciali compartimentali determinate attribuzioni dell'Amministrazione centrale postale, telegrafica e telefonica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Visto il parere della Commissione parlamentare consultiva di cui all'art. 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi e del Comitato, di cui al citato art. 2 della legge predetta;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono deferite alla competenza dei direttori provinciali delle poste, a modificazione od in aggiunta di quelle specificate negli articoli 33 e 34 del regolamento organico approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, le seguenti attribuzioni:

a) curano la trattazione dei reclami concernenti lo smarrimento, la manomissione, l'avaria delle corrispondenze e dei pacchi in genere; e liquidano le relative indennità stabilite dalla legge e dal regolamento per gli oggetti smarriti od avariati per causa non dipendente da forza maggiore, e per quelli manomessi di cui si sia accertata la responsabilità;

b) provvedono al reclutamento del personale di 3ª categoria nel limite dei posti vacanti con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento, nonchè all'applicazione del personale di seconda e di terza categoria ai diversi servizi ed uffici ed al trasferimento con le norme in vigore del personale stesso ad uffici della stessa Provincia salvo ricorso al ministro nei casi di trasferimenti di autorità;

c) Conferiscono, previo esame, quando è prescritto, secondo i programmi stabiliti dal regolamento o compilati dal Ministero, le mansioni speciali di direttore di turno, controllore, verificatore, sottocapo, capoturno, impiegato e commesso d'ambulante, messaggero, ripartitore, operaio specialista e simili.

d) Disciplinano la concessione dei congedi ordinari, dei permessi di residenza fuori sede e la ripartizione dei turni di servizio straordinario fra i diversi uffici, nel limite massimo stabilito dal Ministero.

e) emettono i libretti ferroviari, i fascicoli di scontrini, nonchè le tessere e le richieste di viaggio per il rilascio di biglietti con la riduzione a tariffa *C*;

f) dispongono le sospensioni e le riammissioni in servizio previste dall'art. 52 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, dandone partecipazione al Ministero per la emissione dei relativi decreti;

g) provvedono:

1° al reclutamento ed alla nomina, con le norme stabilite nel regolamento e previa autorizzazione ministeriale, dei collettori e dei portalettere rurali, nonchè alla nomina ed al licenziamento dei loro sostituti;

2° all'accollo dei servizi di procacciato mediante obbligazione personale, e di quelli con contratto fino a L. 5000, rispettivamente secondo le norme del regolamento speciale di contabilità per le poste, e della legge di contabilità generale dello Stato, nonchè alla nomina ed al licenziamento dei sostituti degli accollatari.

Provvedono altresì al licenziamento degli agenti di cui al n. 1, od alla loro nomina ad allievo commesso e fattorino ed alla eventuale risoluzione della obbligazione e del contratto degli agenti di cui al n. 2.

Art. 2.

Sono deferite alla competenza dei direttori compartimentali dei servizi elettrici, le attribuzioni di cui agli articoli 33 e 34 del regolamento organico approvato col R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, che attengono al personale ed ai servizi telegrafici, radiotelegrafici e telefonici del compartimento, quelle considerate all'articolo 3 del regolamento approvato con R. decreto del 21 maggio 1903, n. 253, modificato col Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 140; quelle di cui ai comma *b*), *d*), *e*), *f*), dell'articolo precedente, nonchè le altre di seguito indicate:

a) curano la trattazione dei reclami relativi al mancato arrivo od al ritardo della corrispondenza telegrafica e delle comunicazioni telefoniche interurbane, e liquidano i rimborsi delle tasse relative nei casi considerati dalle norme in vigore;

b) eseguiscono il controllo delle tasse telegrafiche e telefoniche, e provvedono al recupero delle differenze riscosse in meno ed al rimborso di quelle riscosse in più;

c) sono gestori dei fondi assegnati ai circoli delle costruzioni compresi nell'ambito del compartimento per tutti i lavori di impianto di linee ed apparati telegrafici e telefonici;

d) conferiscono, previo esame quando è prescritto, gli incarichi di direttore di turno, di capo turno, di dirigente, di capo gruppo e di titolari degli uffici telegrafici e telefonici non in sede di capoluogo di provincia nonchè di controllore di contabili secondari ed incarichi analoghi;

e) provvedono al reclutamento delle telefoniste ausiliarie nel limite dell'assegno numerico stabilito dal Ministero per ciascun ufficio.

f) provvedono alla nomina dei titolari di posti pubblici telefonici e al loro licenziamento, nonchè alla nomina ed al licenziamento dei loro supplenti e dei supplenti delle ricevitorie telegrafiche e telefoniche

Art. 3.

Ai direttori dei circoli di costruzione e di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche sono deferite, oltre le attribuzioni previste dal regolamento organico, anche la facoltà di affidare alle Amministrazioni provinciali ovvero ad accollatari privati, la vigilanza delle linee telegrafiche e telefoniche secondarie con non più di 4 fili.

Ad essi è pure devoluto il reclutamento del personale con retribuzione ad opera in caso di bisogno.

Art. 4.

I direttori provinciali delle poste, i direttori compartimentali dei servizi elettrici ed i direttori dei circoli di costruzione e di manutenzione delle linee TT. TT. sono autorizzati, senza il preventivo consenso del Ministero, a stipulare contratti di locazione e di prestazioni in genere che comportino una spesa annua non superiore a L. 5000; e fare eseguire i lavori ed acquistare le forniture di carattere urgente che importino spesa nel limite suddetto di L. 5000 dandone immediata partecipazione al Ministero.

Art. 5.

Con successivi decreti Reali saranno stabilite le date di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1690. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Paolo Sonaglia » di San Paolo della Valle (Alessandria) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico con alcune modificazioni.